

STATUTO COMUNALE

versione vigente

proposta di modifica

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Art. 30

Titolarità dei diritti

Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che si dovranno assumere su temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Tali diritti spettano ai cittadini residenti nel territorio comunale e a coloro che, pur non essendo residenti, esercitano nel Comune una prevalente attività di lavoro e di studio.

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il comune.

2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni:

- a) abbia la residenza nel comune;
- b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
- c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

4. Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 31

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

Art. 31

Diritto di informazione

Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa e a tale scopo istituisce anche apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP).

Il Comune riconosce altresì il diritto dei cittadini, singoli od associati, di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti in suo possesso.

Con apposito Regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, è disciplinato il diritto di accesso e di informazione in

1. Il comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2. A tale scopo il consiglio comunale adotta un regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi

modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile, nel rispetto del dovere di riservatezza e di segretezza.

Art. 32

Valorizzazione delle forme di organizzazione dei cittadini

Il Comune, valorizzando il contributo della cittadinanza al governo della Comunità locale:

- riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale;
- riconosce il rilievo sociale delle organizzazioni del volontariato;
- al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, dà valore all'associativismo ed ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati;
- mette in risalto il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale e promuove altresì organismi di partecipazione aventi compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità. Ispirandosi ai principi della L. 203/94 e del D.Lgs. 286/98, incentiva forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 33

Albo delle associazioni

Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale, economica e produttiva, e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuisce alla crescita della società civile e che sottende alle scelte di governo.

Le associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del

necessari, e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti.

4. Allo scopo assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.

Art. 32

Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Il comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.

4. Il comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale **nell'apposito regolamento.**

Art. 33

Albo delle associazioni

Le associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del Comune il proprio atto costitutivo e statuto, hanno diritto di essere iscritte in apposito albo, con le modalità previste dal Regolamento.

Comune il proprio atto costitutivo e statuto, hanno diritto di essere iscritte in apposito albo, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 34
Rapporti con le associazioni

Il Comune:

- sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione;
- mette a disposizione delle libere forme associative, con prioritaria attenzione a quelle che operano nei settori sociale e sanitario con sede ed attività nel territorio comunale ed iscritte all'albo comunale delle associazioni, gli spazi disponibili per il perseguimento delle loro finalità secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento, che regola anche l'assegnazione di eventuali sostegni economici;
- si avvale di associazioni e comitati per l'organizzazione di manifestazioni.

Art. 35
Petizioni, proposte, istanze e reclami

I cittadini, singoli o associati, possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte, adeguatamente motivate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Possono, inoltre, presentare reclami per lamentare disfunzioni o irregolarità.

Le istanze, petizioni, proposte e reclami di cittadini, singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno inoltrate al Sindaco che risponde, di norma, entro trenta giorni.

Art. 34
Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.
2. I cittadini in numero non inferiore a duecento, o non meno di dieci associazioni possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dall'indicazione dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.
3. Con apposito regolamento possono essere ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni.
4. Il comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti od attività dell'amministrazione.

Art. 36

Forme di consultazione e di partecipazione della popolazione

Il Comune, oltre ad incontri ed assemblee, prevede quali forme di partecipazione e consultazione della popolazione:

- consulta;
- referendum.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione e consultazione anzidette sono disciplinate da regolamento.

Art. 37 **Consulta**

Il Consiglio istituisce una consulta definendone la composizione e le modalità di funzionamento con apposito regolamento.

La consulta esprime, nelle materie di competenza, i pareri eventualmente richiesti dagli organi di governo. Detti pareri non sono vincolanti.

La consulta è articolata in sezioni che rappresentano aree omogenee di interessi, attività e bisogni all'interno della comunità. Ciascuna sezione è composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e dai rappresentanti designati dalle associazioni competenti per settore. La designazione a componente della consulta è convalidata dal Consiglio Comunale.

I componenti della consulta decadono al termine del mandato amministrativo.

Gli amministratori e consiglieri comunali, nonché gli amministratori delle aziende partecipate dal Comune non possono far parte della consulta.

Art. 38 **Referendum consultivo**

Il Comune prevede l'uso del referendum consultivo di indirizzo quando lo richiedono almeno duemila cittadini elettori del Comune.

Il referendum consultivo di indirizzo su orientamenti, scelte o provvedimenti di competenza del Comune, viene indetto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri assegnati o quando venga richiesto con le modalità di cui al primo comma.

Art. 35 **Consulte**

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 30, enti, istituzioni, individuati dal consiglio comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive **nelle quali saranno specificate le materie di competenza, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento delle stesse, fatta salva l'adozione di apposite norme regolamentari aventi valenza generale per tutte le diverse Consulte che si andranno a costituire.**

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

Art. 36 **Referendum**

1. Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.

2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di

<p>Il referendum può vertere su materie di esclusiva competenza locale, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dello Statuto; ▪ del bilancio preventivo nel suo complesso e del conto consuntivo; ▪ dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe e contributi; ▪ dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti; ▪ dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; ▪ degli atti relativi al personale del Comune o degli enti, aziende o istituzioni da essi promossi o dipendenti; ▪ dei provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi; ▪ degli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze. <p>I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.</p> <p>Con il Regolamento di esecuzione si disciplinano le categorie di atti e proposte possibili oggetto del quesito referendario, le modalità di raccolta delle firme, di formulazione del quesito, di pubblicità e di svolgimento delle operazioni di voto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 39 Ammissibilità, modalità ed effetti del referendum consultivo</p> <p>La decisione sull'ammissibilità delle proposte di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti spetta al Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. La decisione sull'ammissibilità delle proposte di referendum è preventiva alla presentazione delle firme.</p> <p>La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno la maggioranza degli aventi diritto.</p>	<p>età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.</p> <p>3. Il referendum può essere richiesto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 5% dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente; b) il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. <p>4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.</p> <p>5. Non possono essere sottoposti a referendum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale; b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici; c) gli atti relativi al personale del comune; d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose; f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti; g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale. <p>6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.</p> <p>7. Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal consiglio comunale.</p> <p>8. Il regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.</p> <p>9. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato.</p>
--	--

Il referendum decade in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

A seguito di referendum consultivo validamente svoltosi, l'organo comunale competente delibera sull'oggetto dello stesso entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito, motivando puntualmente sui termini di attuazione dell'indirizzo referendario. Ove intenda deliberare senza uniformarsi sostanzialmente all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi ed approva la deliberazione con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

Art. 40
Albo Pretorio

Le attività del Comune si svolgono nel principio della massima trasparenza e diffusione.

Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

La pubblicazione degli atti, provvedimenti ed avvisi può avvenire anche per via telematica.

La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.

10. Il risultato del referendum consultivo o propositivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum.

L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.